

Comunicazione n. DIS/RM/97001614 del 20-2-1997

inviata all'Assogestioni e agli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto italiano ed estero operanti in Italia

Oggetto: Applicabilità della facoltà di recesso di cui all'art. 1/18-ter della legge n. 216 del 1974 alle operazioni di conversione fra comparti di organismi di investimento collettivo multicompartimentali ovvero fra fondi gestiti da una medesima società di gestione

Si fa riferimento agli organismi di investimento collettivo multicompartimentali ed ai sistemi composti da più fondi gestiti dalla medesima società di gestione (c.d. famiglia di fondi).

Al riguardo, si rappresenta che la Consob, anche in relazione al crescente sviluppo e diffusione sul mercato di tali prodotti finanziari, ha approfondito talune questioni riguardanti dette forme di investimento.

In particolare, è stata esaminata la materia dell'applicabilità del diritto di recesso di cui all'art. 1/18-ter della legge 7 giugno 1974, n. 216¹, alle operazioni di conversione di quote di un fondo/comparto in quote di un altro fondo/comparto (c.d. operazioni di "switch"), sia nel caso di più fondi gestiti dalla medesima società di gestione, sia nell'ambito di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di tipo multicompartimentale.

In merito si rappresenta che, in entrambi i casi, vengono offerte al pubblico operazioni complesse di adesione ad organismi di investimento collettivo. La complessità dell'operazione è costituita dalla possibilità per l'investitore di scegliere, al momento in cui sottoscrive il contratto ed in qualsiasi momento successivo, fra diversi strumenti di investimento collettivo.

Conseguentemente, il risparmiatore accede sin dall'inizio ad uno schema contrattuale nell'ambito del quale l'operazione di conversione rappresenta l'esercizio di una facoltà originariamente prevista e, pertanto, non dà luogo alla conclusione di un nuovo contratto. Manca quindi il presupposto di applicabilità del diritto di recesso di cui al menzionato art. 1/18-ter.

Quanto detto nel presupposto che l'operazione venga realizzata nell'ambito delle modalità d'investimento collettivo originariamente descritte nel prospetto a cui era allegato il contratto sottoscritto dall'investitore; si avrà invece nuova sottoscrizione qualora lo spostamento delle somme investite avvenga a favore di un fondo o comparto successivamente inserito e pertanto non conosciuto dall'investitore al momento della sottoscrizione.

Con particolare riferimento alle c.d. famiglie di fondi, è necessario che detti fondi siano regolamentati unitariamente e conseguentemente offerti tramite uno stesso prospetto informativo, in modo tale che il sottoscrittore sia messo in condizione di conoscere sin dall'inizio tutti i prodotti nell'ambito dei quali la particolare facoltà contrattuale gli consente di spostarsi.

Inoltre, con riferimento a tutti i prodotti in esame ed al fine di garantire un sufficiente livello informativo circa l'investimento offerto, occorre che gli OICVM predispongano una procedura volta a garantire la conoscenza da parte dei sottoscrittori dei fatti rilevanti accaduti successivamente alla stipulazione del contratto, nonché la acquisizione della documentazione contabile aggiornata.

¹ Ora art. 30, co. 6, D.Lgs. n. 58/98.



Tale informativa, da riferire a tutti i comparti dell'organismo ovvero a tutti i fondi appartenenti alla "famiglia", dovrà essere resa con modalità tali da garantirne una effettiva conoscenza.

IL PRESIDENTE
Enzo Berlanda